



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

servizi biblioteconomici, di supporto alle attività di front-office, di supporto alle
esercitazioni pratiche di laboratorio e di ausilio alle attività giuridiche-legali
presso le strutture dell’Università “G. d’Annunzio”

CIG. 8226439039

STIPULATO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA A FIRME NON AUTENTICATE

E REDATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

L'anno **duemilaventi** il giorno **1°** del mese **luglio**:

- l’Università degli Studi “**Gabriele d’Annunzio**” Chieti - Pescara (**Partita IVA**
01335970693 e Cod. Fisc. **93002750698** - PEC **ateneo@pec.unich.it**), con sede in
CHIETI, via **dei Vestini n.31**, in persona del **Rettore Prof. Sergio CAPUTI**, nato a
Chieti il 7 ottobre 1957 (domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo), di
seguito per brevità Università

E

- La **LEONARDO SOCIETÀ COOPERATIVA -P. IVA 02136550692-** (PEC
leonardo.soc.coop@pec.it) con sede legale in **Chieti**, via **Pellicciotti n.18**, iscritta al
REA con n.154929, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio
di Amministrazione **Dott. Gabriele BASCELLI**, nato a **RIPA TEATINA (CH)** il
20.11.1960 (domiciliato per la carica presso la sede della Cooperativa), di seguito
per brevità Cooperativa

sottoscrivono la seguente scrittura privata.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nelle sedute del **28 gennaio**
2020, **11 febbraio 2020** e **17 marzo 2020**, aveva deliberato di procedere ad
indizione di una gara d’appalto per l’acquisizione dei servizi sopra menzionati;



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

- che con Bando di cui al D.R. Rep. N.353/2020 prot. n.13832 del 27 febbraio 2020 è

stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi posti a gara;

- che la Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. Rep n. 530/2020 prot.

n.23630 del 17.4.2020, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed

economiche, ha rimesso all’Amministrazione la proposta di aggiudicazione, ex

art.33 comma 1 del D. L.vo n.50/2016, a favore della **Leonardo Società Cooperativa**

e successivamente il C.d.A. dell’Università -nella seduta del 28 aprile 2020- ha

aggiudicato la gara in via definitiva in favore della medesima, con le seguenti tariffe

orarie, a seguito di ribasso del 7,611% rispetto a quelle poste a base di gara; e

precisamente:

- Servizi di supporto alle attività di front-office, supporto alle esercitazioni pratiche

di laboratorio e ausilio alle attività giuridico-legali - dipendente di IV livello

€ 16,63+IVA/ora inclusi costi per la sicurezza

Servizi biblioteconomici - dipendente di III livello

€ 15,71+IVA/ora inclusi costi per la sicurezza

Ciò premesso, le parti come in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

Le Premesse formano parte integrante del presente Contratto.

ART.2

2.1 Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel presente contratto, il rapporto

di fornitura è soggetto all’osservanza della normativa in materia di pubbliche

forniture e servizi quale -in via esemplificativa- il D. L.vo n.50/2016 (“nuovo” Codice

dei contratti pubblici).

2.2 In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

indicato negli atti di gara -che la Cooperativa (avendo partecipato alla selezione)
dichiara di conoscere perfettamente e che, quindi, sono da intendersi parte
integrante del presente atto- prevarrà l’interpretazione più favorevole
all’Amministrazione.

ART.3

3.1 La Cooperativa, come sopra rappresentata si obbliga a svolgere i seguenti
servizi:

- biblioteconomici;
- di supporto alle attività di front-office;
- di supporto alle esercitazioni pratiche di laboratorio;
- di ausilio alle attività giuridiche-legali

il tutto presso le strutture dell’Università ed in ogni ulteriore ubicazione e/o sede
dell’Ateneo che verrà indicata durante la vigenza del presente contratto, e che sarà
comunicata prontamente dalla Università alla Cooperativa.

3.2 Per lo svolgimento dei servizi sopra indicati è richiesta la conoscenza dei
programmi normalmente utilizzati dall’Ateneo nei vari settori gestionali quali UP
(gestione aule), U-GOV programmazione didattica, IRIS Evaluation and Review, IRIS
Institutional Repository, IRIS Servizi Professionali modulo IRISOI, ESSE 3 (Gestione
carriere Studenti), SEBINA (gestione biblioteche), START).

3.3 Eventuali attività di formazione saranno ad esclusivo carico della Cooperativa.

3.4 La Cooperativa deve svolgere il servizio in linea con le esigenze
dell’Amministrazione ed in conformità al capitolato speciale.

3.5 I servizi devono essere prestati, in via indicativa, nell'arco temporale dalle 8.00
alle 20.00 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle 8.00 alle 15.00.

3.6 Si fa obbligo alla cooperativa di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

impegnati nell'esecuzione dell'appalto tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nonché di attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro, fermi restando regimi fiscali previdenziali, specificità dei costi della Cooperativa e natura delle retribuzioni dei soci lavoratori che le consentano di operare a condizioni favorevoli per i soci lavoratori medesimi.

3.7 Si fa obbligo altresì alla cooperativa di attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal relativo contratto collettivo di lavoro, applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

3.8 Gli orari e i giorni di svolgimento dei servizi non vanno intesi quali fissi e invariabili, riservandosi l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio ed in relazione a specifiche esigenze, tra le quali - a titolo meramente esemplificativo - la chiusura della sede nei periodi di ferie, la facoltà di ridurre, modificare i giorni e l'arco orario di prestazione dei servizi con conseguente modifica del sopra riportato orario; il tutto nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

3.9 L'Amministrazione si riserva di comunicare alla Cooperativa eventuali periodi di chiusura in cui non devono essere effettuati i servizi.

3.10 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere alla Cooperativa di garantire i servizi per orari e giornate ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

3.11 Nelle suddette evenienze il corrispettivo fisso sarà comunque commisurato al numero effettivo di ore di servizio svolte.

3.12 La Cooperativa deve, per il tramite del proprio personale, garantire la fornitura dei seguenti servizi:

a) supporto alle attività di front-office - dipendente di IV livello;



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

b) supporto alle esercitazioni pratiche di laboratorio- dipendente di IV livello;

c) ausilio alle attività giuridico-legali - dipendente di IV livello;

d) servizi biblioteconomici di distribuzione testi presso le Biblioteche di Ateneo -
dipendente di III livello.

I servizi di tipo amministrativo consistono nell'applicazione di moduli operativi
standard necessari sia per attività di front-office e sia per ausilio alle attività
giuridico-legali; i servizi di tipo tecnico per supportare le esercitazioni pratiche di
laboratori presenti presso i Dipartimenti consistono nell'applicazione di moduli
operativi tecnici standard.

Richiamato il punto **3.2** si conviene che per lo svolgimento dei servizi indicati è
essere richiesta la conoscenza dei programmi normalmente utilizzati dall'Ateneo
nei vari settori gestionali quali UP (gestione aule), U-GOV programmazione
didattica, IRIS Evaluation and Review, IRIS Institutional Repository, IRIS Servizi
Professionali modulo IRISOI, ESSE 3 (Gestione carriere Studenti), START WEB
(gestione presenze), TITULUS 97 (Protocollo informatizzato), IRIS Evaluation and
Review, SEBINA (gestione biblioteche).

ART.4

4.1 Il presente contratto della durata biennale, decorre dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2021 (contratto base) e dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 (contratto
opzionale) a discrezione dell'Ateneo.

4.2 Ai sensi dell'art.106 comma 11, D. L.vo n.50/2016, la durata del presente
contratto (mediante la proroga dell'efficacia) potrà essere modificata solo
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque della durata
non superiore a sei mesi. In tal caso la Cooperativa è tenuta all'esecuzione delle



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.

4.3 Prima di avviare l’espletamento del servizio, la Cooperativa deve presentare all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” un elenco nominativo del personale in forza alla Cooperativa che deve erogare i servizi commissionati. Tale elenco, con la relativa documentazione, deve essere aggiornato e comunicato all’Università con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, nella stessa giornata in cui le variazioni si sono verificate.

4.4 L’Università è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a:

- retribuzione;
- contributi ed assicurazioni obbligatorie e assistenziali;
- assicurazione infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore;
- obblighi ed oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, riferibili al Datore di Lavoro della Cooperativa (valutazione dei rischi connessi all’attività espletata, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

4.5 Tutto il personale della Cooperativa deve tenere un contegno corretto e decoroso, consono ai luoghi in cui viene svolto il servizio. Il personale deve indossare l’uniforme di servizio e la tessera di riconoscimento posta in evidenza e che renda leggibile il nome e cognome dell’addetto con l’indicazione del soggetto esecutore.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

4.6 La Cooperativa è direttamente responsabile delle condotte assunte dal personale in servizio per eventuali danni da questi arrecati all'Università in conseguenza delle attività svolte durante il servizio.

4.7 Per assicurare il miglior svolgimento dell'appalto, la Cooperativa deve far sorvegliare e dirigere le attività relative al servizio da un responsabile tecnico, che verifichi l'esatto coordinamento delle attività dei prestatori con le linee guida e le necessità volta per volta comunicate dall'Ateneo per il tramite dei Responsabili degli Uffici.

4.8 Nell'esecuzione dell'appalto, il Responsabile Tecnico della Cooperativa è il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dall'Amministrazione. Il Responsabile Tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal capitolato e dal presente contratto.

4.9 La Cooperativa deve impiegare per l'espletamento del servizio personale idoneo, adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel capitolato.

4.10 Il personale della Cooperativa è tenuto a mantenere il segreto su fatti o circostanze dei quali è venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio ed è, altresì, tenuto a non divulgare qualsiasi informazione di cui sia venuto a conoscenza.

4.11 È facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Cooperativa di allontanare il personale che, durante le prestazioni, abbia avuto un comportamento ritenuto non consono dal Responsabile e/o Capo dell'Ufficio o della Struttura ove il servizio viene prestato. In tal caso, la richiesta verrà inviata unitamente a formale contestazione dell'accaduto alla Cooperativa, la quale ha diritto di replica e contraddittorio, anche



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

in esito alle procedure interne di contestazione verso i propri dipendenti e/o collaboratori, a fronte delle quali comunicherà le proprie determinazioni. In mancanza di repliche e/o d’attivazione delle procedure interne di contestazione entro 5 giorni dalla contestazione dell’Ateneo, la Cooperativa è comunque tenuta a provvedere alla sostituzione del personale.

4.12 La Cooperativa è tenuta a nominare entro giorni 5 dalla stipula del presente contratto un Responsabile Tecnico al quale è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI.

4.13 La Cooperativa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell’attività da svolgere.

4.14 Per adempiere alle prestazioni la Cooperativa si avvale di proprio personale regolarmente assunto o di propri collaboratori formalmente incaricati o contrattualizzati. Il personale addetto ai servizi deve essere adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze dell'Università.

4.15 Qualora l'Università accerti che la Cooperativa si è avvalsa, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente o di propri collaboratori non formalmente incaricati o contrattualizzati secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste al successivo art.19 del presente contratto.

4.16 L'Università provvederà, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. La Cooperativa, inoltre, deve impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza. Tutto il personale deve



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

essere dotato di tesserino di riconoscimento da portare sempre sul luogo di lavoro.

4.17 La Cooperativa deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti (anche interni) e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale ed in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.18 Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Università e il personale addetto al servizio dalla Cooperativa. Tutto il personale assunto e addetto al servizio è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Cooperativa.

4.19 Entro 5 (cinque) giorni prima dell’inizio del servizio la Cooperativa dovrà comunicare all’Università l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori, con l’indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art.17, comma 1, lettera b) del D. L.vo n.81/2008, degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ex art.31 del D. L.vo n.81/2008, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ex art.47 del D. L.vo n.81/2008, degli Addetti al Primo Soccorso, Addetto all’Antincendio e Addetto alla Squadra di Emergenza ed Evacuazione ex art.18 comma 1 lettera b) del D. L.vo n.81/2008 e del Medico Competente ex art.18 comma 1 lettera a) del D. L.vo n.81/2008 che sia in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D. L.vo n.81/2008.

4.20 L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve essere comunicato all’Amministrazione nella stessa giornata in cui l’evento si è verificato. Il mancato invio della comunicazione comporterà una



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

penale.

4.21 La Cooperativa deve esibire, su richiesta dell'Amministrazione, in originale o copia autentica, il libro unico del lavoro previsto dalle vigenti norme, nonché le copie delle comunicazioni di assunzione inviate al Centro per l'impiego ed i contratti e/o lettere d'incarico per i collaboratori non dipendenti.

4.22 Nel caso di sciopero del personale della Cooperativa, o in presenza di altre cause di forza maggiore, l'Impresa si impegna a darne comunicazione all'Amministrazione con un anticipo di almeno 2 (due) giorni.

4.23 In caso di inadempimento di tale obbligo di comunicazione, verranno applicate le penali previste al successivo art.19 del contratto. L'Università provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti.

ART.5

5.1 Per il servizio di cui all'art.3 l'Università corrisponderà alla Cooperativa i seguenti compensi orari:

a) Servizi di supporto alle attività di front-office, supporto alle esercitazioni pratiche di laboratorio e ausilio alle attività giuridico-legali - dipendente di IV livello

€ 16,63+IVA/ora inclusi costi della sicurezza

b) Servizi biblioteconomici - dipendente di III livello

€ 15,71+IVA/ora inclusi costi della sicurezza

oltre l'IVA secondo l'aliquota vigente al momento della fatturazione.

5.2 Con il pagamento di quanto contrattualmente previsto si intendono remunerati tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di cui al presente contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

ART.6

6.1 I pagamenti, salvi gli eventuali atti di autotutela dell'Università, saranno effettuati dall'Università entro 30 giorni dal ricevimento di fattura emessa mensilmente, in base ai prezzi corrispettivi contrattuali, con deduzione automatica delle spese e/o penali delle quali la Cooperativa fosse in debito verso l'Università.

6.2 La Cooperativa deve fornire all'Università (via PEC all'indirizzo *ateneo@pec.unich.it*), unitamente alla fattura, certificazione idonea a documentare il numero delle ore complessivamente prestate, in ragione delle prestazioni richieste dall'Ateneo, dal proprio personale per l'esecuzione del servizio. Comunque alla Cooperativa viene pagato il corrispettivo spettante, calcolato sulla base del numero di ore prestate dal personale, come risultante dal proprio servizio di rilevazione delle presenze. Il corrispettivo è costituito dal prodotto risultante dalla tariffa oraria moltiplicata per il numero effettivo di ore di servizio svolto.

6.3 La Cooperativa potrà trasmettere via PEC al citato indirizzo *ateneo@pec.unich.it* (a mero scopo conoscitivo ed unitamente alla citata certificazione che documenti il numero delle ore prestate nel mese precedente), anche la fattura in formato telematico, come da risoluzione n.360879 del 30 aprile 1986 della Direzione Tasse del Ministero delle Finanze (che prevede la possibilità che l'originale della fattura possa venir stampato dal cliente) e successiva risoluzione n.571134 del 19 luglio 1988 (che consente l'utilizzo della posta elettronica per la consegna delle fatture).

6.4 La fatturazione (in forma elettronica e soggetta al c.d. *split payment*) deve avvenire con cadenza mensile posticipata per le ore effettivamente svolte dagli addetti al servizio, attraverso il Sistema di Interscambio.

6.5 La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa della Cooperativa. Ai sensi dell'art.48 *bis* del D.P.R. 29



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

settembre 1973 n.602, come introdotto dall’art.2, comma 9, della L. 24 dicembre

2006 n.286 e dell’art.118, commi 3 e 6 del Codice, la liquidazione è subordinata:

-all’acquisizione da parte dell’Università del DURC della Cooperativa affidataria del servizio e degli eventuali subappaltatori, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva;

- qualora la Cooperativa si avvalga del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dall’avvenuto pagamento;

- all'attestazione del rispetto delle disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6.6 In caso di accertata inadempienza della Cooperativa, l’Università procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Cooperativa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il mancato rispetto del termine per la regolarizzazione è causa di risoluzione immediata del contratto.

6.7 L’Università ha la facoltà di verificare periodicamente, per il tramite dei propri uffici, gli adempimenti assicurativi e contributivi dovuti per legge.

ART.7

7.1 I pagamenti saranno disposti, secondo la normativa vigente a mezzo di accredito su conto corrente bancario dedicato.

7.2 La Cooperativa, alla data odierna, indica quali conti correnti dedicati, in via non esclusiva, all’esecuzione del presente contratto ex art.3 L. n.136/2010 quelli accesi presso:

-la BPER BANCA S.P.A. Agenzia di Chieti – Viale B. Croce n.3 ed individuato dall’IBAN n. IT7000538715501000000497729;



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

ART.8

8.1 La Cooperativa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all’Università, a persone e a cose in dipendenza di atti, fatti e condotte dovuti a manchevolezze o trascuratezze dei propri dipendenti nella esecuzione degli adempimenti assunti. A tal fine si dà atto che la Cooperativa ha già depositato presso il Settore competente copia di polizza assicurativa RCT con un massimale di € 2.500.000,00 rilasciata dalla Compagnia ITAS MUTUA, polizza n. 64/ M13722012

8.2 La cooperativa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

8.3 Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore dopo la stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cooperativa, intendendosi in ogni caso già remunerati mediante il corrispettivo contrattuale. Il tutto, fatto eventualmente salvo quanto previsto al punto 11.1.

ART.9

9.1 La Cooperativa si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative con riferimento agli addetti in servizio.

9.2 In particolare la Cooperativa si obbliga ad applicare in favore degli addetti tutte le prescrizioni normative correnti.

9.3 È a carico della Cooperativa la responsabilità riguardo all'operato dei propri dipendenti, ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, nonché dei propri incaricati e/o collaboratori non dipendenti.

9.4 La Cooperativa si impegna a manlevare e tenere indenne l’Ateneo per qualsiasi danno a persone e/o cose che dovesse verificarsi a causa degli addetti o di soggetti



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

che rispondano alla Cooperativa del proprio operato.

9.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Cooperativa medesima assume altresì tutti gli obblighi previsti nel predetto art.3 della L. n.136/2010.

9.4 Nel caso in cui le transazioni finanziarie saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto si intenderà nullo in forza dell’art.3 comma L. n.136/2010.

ART.10

10.1 Considerata la delicatezza dei compiti che la Cooperativa è tenuta a svolgere, l’Università ha facoltà di richiedere alla Cooperativa la sostituzione di chi sia ritenuto non idoneo alle relazioni con il pubblico e scarsamente disponibile con gli utenti; il tutto fermo restando quanto previsto al punto 4.11 che precede.

10.2 Qualora durante l'espletamento del servizio in questione si verificassero inadempienze, condotte, comportamenti e/o atti lesivi dell'immagine dell’Ateneo e della sicurezza, da parte di un addetto della Cooperativa medesima, l’Università potrà comunicare alla Cooperativa l’accaduto e la Cooperativa agirà di conseguenza, anche con l’allontanamento dell’addetto medesimo da ogni Struttura dell’Ateneo. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto avverranno, oltre che via PEC, nelle forme più idonee ed opportune ritenendosi valide anche quelle via e-mail ovvero via telefax. A tal proposito la Cooperativa dichiara che i propri recapiti sono i seguenti:

- Sede via Pellicciotti n.18 – 66100 CHIETI

- PEC leonardo.soc.coop@pec.it

- Telefono fisso +39 0871 348300

- Fax +39 0871 222040

- Mobile +39 331 7827261



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

10.3 L’organizzazione del servizio sarà concordata con l’Ateneo, per il tramite dell’Area del Personale. A tale scopo la Cooperativa individua quale referente per i rapporti con l’Università, in relazione all'esecuzione del contratto, il Dott. Gabriele BASCELLI, quale persona autorizzata a rappresentare la Cooperativa.

ART.11

11.1 Ai sensi dell'art.106, comma 3 del D. L.vo n.50/2016, decorso un anno dalla stipula del contratto o dall’intervenuta esecuzione del servizio laddove antecedente e successivamente con cadenza annuale, la Cooperativa può richiedere la revisione del prezzo in presenza di una reale variazione dei costi aziendali ancorata a obiettivi parametri di riferimento.

11.2 A tale scopo, la Cooperativa deve produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in attesa dell'attivazione della rilevazione.

11.3 La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici tra la data di presentazione dell’offerta e quella dell’istanza ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

ART.12

12.1 In applicazione dell’art.105 del D. L.vo n.50/2016 la Cooperativa è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel presente contratto.

12.2 Si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D. L.vo n.50/2016.

12.3 Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Cooperativa che rimane unica e sola responsabile nei confronti



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

12.4 È vietata la cessione del contratto.

ART.13

13.1 Sono a carico della Cooperativa: **(a)** le spese contrattuali e **(b)** le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente contratto.

13.2 Sono altresì a carico della Cooperativa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

13.3 Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati negli atti di gara e nel presente contratto si intendono I.V.A esclusa.

13.4 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso *ex art.5* D.P.R. n.131/1986.

ART.14

14.1 La Cooperativa è tenuta al rispetto del D. L.vo n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, deve intervenire con personale appositamente formato in materia.

14.2 La Cooperativa deve osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D. L.vo n.81/2008 ed eventuale ulteriore legislazione, anche emergenziale.

14.3 In tal senso, *ex art.26* comma 3 del D. L.vo n.81/2008, l’Università fornisce alla Cooperativa il Documento di Valutazione dei Rischi della sede dell’Ateneo redatto conformemente a quanto stabilito dall’art.28 del D. L.vo 81/2008 ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il D.M. 10.3.1998.

14.4 La Cooperativa deve attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

vigenti nonché ai divieti ed alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A cadenza annuale, il personale impiegato deve partecipare alle prove di esodo ed evacuazione previste nel Piano di Emergenza ed Esodo. Ogni eventuale situazione di non conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere prontamente comunicata al personale strutturato presso la sede dell’Ateneo.

14.5 La Cooperativa si impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione collettivo o individuale, presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo ed attivo.

14.6 La Cooperativa si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. L.vo n.81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità.

ART.15

15.1 Si procederà alla risoluzione del contratto nelle circostanze espressamente previste dall’art.108 del D. L.vo n.50/2016 e dall’art.1456 c.c., nei seguenti casi:

- quando l’ammontare delle penali supera il valore del 10% dell’importo del contratto;
- in caso di frode nell'esecuzione del servizio;
- in caso di inosservanza agli obblighi di riservatezza di cui al successivo art.19;
- in tutti gli altri casi specificamente previsti nel presente Contratto e nel capitolato speciale;



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

- in caso di inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti delle posizioni contributive, assistenziali e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n.3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- violazione del divieto di cessione del contratto.

15.2 La risoluzione del contratto non esclude la possibilità di agire per l'eventuale risarcimento del danno.

15.3 Il contratto si scioglie in caso di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa.

ART.16

16.1 Ai sensi degli artt.103 e 104 del D. L.vo n.50/2016 la Cooperativa dovrà consegnare -al momento della sottoscrizione del presente atto- una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, del valore di € 24.945,03= pari al 5% dell'importo presuntivo complessivo dell'ordinativo **annuo** (per ogni anno di appalto) di € 498.900,60= Di seguito il conteggio: 10% ex art.103 del D. L.vo n.50/2016, dimidiato del 50%, stante il possesso in capo alla Cooperativa di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di cui alla citata gara.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n.10/84/96688 del 22/6/2020

rilasciata dalla BCC Sangro Teatina di Atesa (CH) Via Brigata Alpina Julia n.6.

ART.17

17.1 Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, della Cooperativa, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto all'Università, dando prova dell'impossibilità di esecuzione del servizio, non si procederà all'applicazione di penali in capo all'appaltatore. In ogni caso l'Università non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio.

ART.18

18.1 Sulla scorta del disposto di cui all'art.1373 c.c. l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito di un importo pari ad un decimo dell'importo della restante parte del servizio ancora da svolgere ex art.109 del D. L.vo n.50/2016.

ART.19

19.1 La Cooperativa ha l'obbligo di agire affinché il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

19.2 La Cooperativa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del contratto, in qualità di “responsabile”, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge.

19.3 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno dell'amministrazione universitaria coinvolto nel relativo



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

procedimento;

- ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. n.241/1990, del D. L.vo n.196/2003 e del c.d. GDPR.

19.4 La Cooperativa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza citati da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

19.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno e fermo restando quanto previsto al punto 4.11 che precede. La Cooperativa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

19.6 Il personale della Cooperativa deve documentare la presenza in servizio mediante un proprio sistema di rilevazione presenze, autonomamente gestito e che non interferisca con le infrastrutture dell'Università.

19.7 È fatto divieto al personale della Cooperativa l'uso improprio o diverso da quello necessario per lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 3, di attrezzature e strumenti in dotazione alle strutture universitarie, con particolare riferimento alle postazioni informatiche. In mancanza e violazione del divieto l'Università si avvarrà della clausola di cui al punto 4.11 che precede.

19.8 Nel caso in cui per qualsiasi motivo, imputabile alla Cooperativa, il servizio non venisse espletato o fosse incompleto o non rispondente alle normali esigenze richieste, l'Università potrà applicare alla Cooperativa per ogni ora lavorativa o frazione di essa non espletata o espletata in modo incompleto o non rispondente alle esigenze, una penale di importo pari al doppio del compenso orario, oltre al risarcimento dell'eventuale danno arrecato, con preliminare formalità della contestazione dell'addebito per iscritto e diritto di replica da parte della



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

Cooperativa. In caso di reiterate accertate inadempienze, saranno redatti appositi verbali da parte dell'Università, informando il legale rappresentante della Cooperativa dei disservizi contestati.

19.9 In tal caso l'Università avrà la facoltà di applicare un'ulteriore penale per ogni ora lavorativa o frazione di essa non espletata o espletata in modo incompleto o non rispondente alle esigenze, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta), fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto alla seconda inadempienza e l'ulteriore risarcimento del danno.

19.10 L'importo delle penali sarà automaticamente trattenuto sulla fattura successiva alla contestazione.

19.11 In caso di omissioni o inadempienze accertate è facoltà dell'Amministrazione far eseguire i servizi ad altro soggetto giuridico ditta in danno della Cooperativa.

19.12 Alla Cooperativa saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART.20

20.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

20.2 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art.106, comma 13, del D. L.vo n.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991 n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato.

21.3 Tale contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato (anche a mezzo PEC con la forma delle notificazioni in materia civile)



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

all’Università e sarà efficace ed opponibile all’Università medesima qualora quest’ultima non lo rifiuti con comunicazione da notificarsi (anche a mezzo PEC con la forma delle notificazioni in materia civile) al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART.21

21.1 L'Università si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 149 del D. L.vo n.50/2016.

21.2 La Cooperativa è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dall’Università fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo. La Cooperativa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall'Università.

21.3 Non sono riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dalla Cooperativa senza l'autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione preventivamente approvata dall’Università.

Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dall'Università per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.

ART.22

22.1 In applicazione di quanto previsto dalla L. n.135/2012 (c.d. SPENDING REVIEW) di conversione con modiche del D.L. n.95/2012, l'Università è obbligata ad approvvigionarsi dei beni e dei servizi attraverso le convenzioni CONSIP S.p.A..



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

22.2 Poiché alla data del Bando, successivamente e a tutt’oggi, la convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi di cui alla presente scrittura privata non è ancora disponibile, l'Università stipula con la Cooperativa il presente contratto sottoposto alla condizione risolutiva qualora dovesse rendersi disponibile detta convenzione. Pertanto, nel caso di disponibilità appena menzionata, il contratto sarà risolto di diritto, fatta salva la facoltà della Cooperativa di adeguarsi alle condizioni proposte da CONSIP in termini di qualità/prezzo.

ART.23

23.1 Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso riferimento a tutti gli atti di gara di cui al punto 2.2 che precede, fermo restando che in presenza di clausole difformi alla legge esse saranno *ex lege* eterointegrate. In particolar modo le clausole imposte dalla legge sono di diritto inseriti nel presente contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti contraenti.

ART.24

24.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il C.d.A. dell’Università, con delibera del 28 aprile 2020, ha aggiudicato la gara a favore della Cooperativa a condizione dell’esito favorevole delle verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario con il sistema AVCPass e, in mancanza, mediante i sistemi di verifica ordinari; l’Università dichiara che il sistema AVCPass ha restituito esiti favorevoli alle verifiche dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, eccezion fatta per le informazioni Antimafia in quanto il sistema AVCPass non dialoga con quelli del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Chieti; l’Ateneo pertanto acquisirà sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (previa autenticazione dell’Ateneo medesimo sulla relativa



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

piattaforma) le informazioni antimafia che interessano le Cooperativa mediante il nuovo sistema di accesso informatico alla citata BDNA. Pertanto l’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione risolutiva dell’esito dell’acquisizione di informazioni antimafia, ex art.91 del D. L.vo n.159/2011.

ART.25

25.1 Con la sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati, la Cooperativa dichiara di essere a conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto del contratto.

25.2 È facoltà dell’Università autorizzare, nei casi previsti all’art.32, comma 8 e 13, del D. L.vo n.50/2016, l’esecuzione anticipata della prestazione.

25.3 Se nel giorno fissato e comunicato, la Cooperativa non si presenta per l’avvio dell’esecuzione del contratto, l’Università fissa un nuovo termine perentorio per l’avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Università di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

25.4 Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

A) il capitolato speciale;

B) la documentazione amministrativa tutta presentata dalla Cooperativa in sede di gara;

C) l’offerta economica presentata in sede di gara;

D) l’offerta tecnica presentata in sede di gara;

E) il DUVRI debitamente compilato;



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

F) il DURC attestante la situazione di regolarità contributiva ed assistenziale della Cooperativa alla data di stipula del presente contratto;

G) eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte della Cooperativa.

25.5 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare il D. L.vo n.50 del 2016.

ART.26

26.1 Si conviene espressamente che per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Chieti.

ART.27

27.1 In ossequio a quanto previsto dal nuovo Regolamento UE 2016/679 “GDPR” o anche “Normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dalla Cooperativa sono stati e saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

27.2 Il titolare del trattamento dei dati è l’Università G. d’Annunzio.

27.3 Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali potrà essere inviata una mail all’indirizzo *dpo@unich.it* o una PEC all’indirizzo *dpo@pec.unich.it*.

ART.28

28.1 Ex art.1341 c.c. la Cooperativa dichiara di aver preso integralmente visione delle clausole ed articoli contenuti nel presente contratto ed approva incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione, tutte quelle



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
X/4 - Acquisizione e fornitura di
beni mobili, di materiali e
attrezzature non tecniche e di
servizi
Rep. n.130/2020
Prot. n.38258
del 1 luglio 2020

condizioni che stabiliscono a favore dell'Università limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto, di sospendere l'esecuzione, sanciscono a carico
della Cooperativa decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del
contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria.

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio"
il Rettore
Prof. Sergio CAPUTI

LEONARDO SOCIETÀ COOPERATIVA
Il Presidente
Dott. Gabriele BASCELLI

Firmato digitalmente da

SERGIO CAPUTI

CN = CAPUTI
SERGIO
O = non presente
C = IT



Firmato digitalmente da:

BASCELLI GABRIELE
DOTTORE COMMERCIALISTA
Firmato il 01/07/2020 12:37

Seriale Certificato:
81338229727498859824517460487490759166
Valido dal 06/02/2020 al 05/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3